

Chi fa la lunga salta la riunione

AZIENDA SCUOLA

Di Antimo Di Geronimo

Nessun obbligo per il docente in part time verticale di partecipare agli incontri fuori orario

Nota del Welfare: la prestazione non può essere posticipata

I docenti in part time verticale, ovvero che fanno l'orario lungo concentrato in alcuni giorni, hanno diritto ad astenersi dagli incontri collegiali se non coincidono con i giorni in cui è prevista la prestazione di insegnamento. E' quanto si evince dalla risposta ad un interpello fornita dal ministero del lavoro il 20 gennaio scorso. Il parere fa luce sulla disciplina del lavoro a tempo parziale, introdotta con il decreto legislativo 61/2000 per recepire la normativa comunitaria che regola questo istituto. Ed esamina la disciplina tenendo conto anche dell'orientamento della Corte costituzionale, che si è occupata della questione già nel 1992. Dunque, 8 anni prima che l'Italia recepisce la normativa europea. Secondo la Consulta, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell'arco della giornata. Se le parti hanno invece convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell'arco della settimana deve essere preventivamente determinata. Infine, se le parti hanno pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere adempiuto. Insomma è necessario che l'impegno giornaliero venga definito preventivamente. Sulla base di questo presupposto, l'amministrazione ha chiarito che la funzione del contratto a tempo parziale è quella di favorire l'incontro della volontà negoziale di due soggetti: l'uno dei quali ha interesse ad avvalersi di una prestazione lavorativa di durata limitata, mentre l'altro di offrire una prestazione ridotta con conseguente possibilità di usufruire dell'arco di tempo non utilizzato per soddisfare esigenze familiari o di vita ovvero per svolgere eventuali altre attività.

Il contratto così definito non comprende, quindi, un obbligo del lavoratore di offrire la sua disponibilità per un tempo indefinito ma, al contrario, presuppone una precisa predeterminazione del tempo di lavoro al fine di consentire al lavoratore stesso di utilizzare lo spazio temporale a disposizione secondo le sue specifiche opzioni ed esigenze personali che lo inducono a chiedere ovvero ad accettare una prestazione lavorativa di durata limitata rispetto a quella che il legislatore definisce «durata normale dell'orario di lavoro».

In buona sostanza, dunque, il datore di lavoro, che nel caso della scuola è l'amministrazione scolastica, non può pretendere che il lavoratore in part time verticale partecipi ad attività lavorative in giorni diversi da quelli in cui è prevista la prestazione. Se tale pretesa fosse praticata, infatti, si verificherebbe uno squilibrio tra gli interessi del lavoratore e dell'amministrazione con ingiusto sacrificio della parte più debole. Nelle scuole, peraltro non sono rari i casi in cui non si tiene conto di questi principi. Specie per quanto riguarda gli incontri collegiali, che non solo vengono spesso convocati in giorni in cui il lavoratore part time dovrebbe essere libero, ma non di rado eccedono anche la durata proporzionalmente ridotta prevista per questo genere di regime contrattuale. Tanto emerge anche dall'orientamento della giurisprudenza di merito «essendo, d'altro canto, imposta al titolare di un rapporto part time una proporzionale partecipazione in vista dell'espletamento di tali attività funzionali, così come previsto dal comma 7 dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 (tribunale di Ferrara 322/07)».

D'altra parte è proprio la difficoltà di gestione di questo genere di rapporto che ha determinato lo scarso successo dell'istituto nell'ambito della scuola. E a ciò va aggiunto anche il fatto che manca una disciplina specifica per l'applicazione anche ai rapporti a tempo determinato, che riguardano peraltro, proprio la fascia più ampia di potenziali beneficiari.